



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Numero 35 del 07-05-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE URGENTI SULLA MOBILITÀ DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. DPCM DEL 26/04/2020 – APERTURA LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE DELLE AREE MERCATALI VIA GIOBERTI E VIALE MARCONI.

Premesso che con l'Ordinanza Sindacale N. 22 del 16.03.2020, veniva disposto al Punto 4): *“La chiusura delle aree mercatali pubbliche di viale Marconi, via Gioberti e via Mola di Santa Maria anche per la vendita di generi alimentari”*. Tale disposizione nasceva dall'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19. Nell'arco temporale a partire dal mese di marzo, si sono susseguite le adozioni di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8,9,11,22 marzo e 01 aprile, contenenti misure stringenti sull'intero territorio nazionale necessarie a garantire il necessario distanziamento sociale, tra le quali anche la chiusura del mercato settimanale, fino all'emanazione del DPCM 10/04/2020 che prorogava il termine di valenza delle misure restrittive a tutto il 3 Maggio 2020;

Visto l'art. 1 lettera z) del DPCM 26/04/2020 che stabilisce, a decorrere dal 4 maggio 2020: *“...sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari..... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;”* pertanto, pur non disponendo specificatamente sulla materia, insiste su alcuni aspetti ritenuti fondamentali ai fini della prevenzione:

- distanza interpersonale;
- utilizzo delle mascherine;
- accessi regolamentati e scaglionati;
- informazione nei confronti degli utenti.

Valutata l'esigenza di riavviare le attività mercatali, limitatamente al settore alimentare, al fine di rispondere alle esigenze espresse da esercenti, associazioni di categoria e cittadini, nel rispetto, della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento, vigilando sull'utilizzo dei dispositivi di protezione personale da parte di esercenti e consumatori ed predisponendo il contingentamento dei clienti all'interno delle aree predisposte;

Tenuto conto che si tratta di un numero di ambulanti estremamente ridotto, considerata anche

l'ampiezza delle aree Mercatali predisposte sul territorio del Comune di Fondi, facilmente ricollocabili mantenendo le distanze di sicurezza;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, anche nella forma ambulante le attività di vendita di generi alimentari;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 50 delT.U.e.l. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1) La riapertura del mercatino di **Viale Marconi**, a partire da venerdì 8 maggio 2020; i banchi verranno collocati in modalità tale da rispettare le distanze di sicurezze, necessarie ad evitare assembramenti, per la sola vendita di prodotti alimentari. La vendita al pubblico avverrà nel rispetto degli orari prestabiliti;

2) La riapertura del mercato di **Via Gioberti** a partire da venerdì 8 maggio 2020; i banchi verranno collocati in modalità tale da rispettare le distanze di sicurezze, necessarie ad evitare assembramenti, per la sola vendita di prodotti alimentari; saranno altresì, separati i varchi di ingresso e di uscita onde evitare la commistione degli avventori; La vendita al pubblico avverrà nel rispetto degli orari prestabiliti;

La riapertura delle aree mercatali indicate, è altresì **vincolata** alle seguenti prescrizioni:

1. I banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro;
2. Il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in 2 (due) per banco;
3. Ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti "usa e getta";
4. Ogni cliente deve essere munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
5. Ogni cliente deve seguire e rispettare il percorso prestabilito, evitando l'incrocio tra gli utenti;
6. L'accesso all'area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
7. il numero di presenze all'interno dell'area mercatale allestita, sarà di **30 persone contemporaneamente**, con avvicendamento di 1 a 1 (1 utente in entrata per ogni utente in uscita);
8. All'interno ed all'esterno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti.

Saranno sospese le attività di vendita da parte dell'Autorità competente, in loco, e ordinato lo sgombero dell'area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato rispetto delle norme indicate, con particolare rigore relativamente al distanziamento sociale.

L'efficacia della presente ordinanza decorre a far data dal 08 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro

competenza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Latina;
- Comando di Polizia Municipale;
- Commissario di P.S. di Fondi;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi;
- Comando Stazione Carabinieri di Fondi;
- Comando Carabinieri- Forestale - Distaccamento di Fondi;
- A.S.L. di Latina
- De Vizia Trasfer spa.

Ognuno per la propria competenza.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Fondi e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale.

Fondi, 07-05-2020

IL VICE SINDACO
F.TO DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005